



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

REGOLAMENTO

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Regolamento approvato con:

- deliberazione C.C. n. 23 del 26/03/2007, esecutiva ai sensi di legge;
- modifica deliberazione C.C. n. 24 del 12/05/2008
- modifica deliberazione C.C. n. 36 del 31/03/2009

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1) Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 Ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 DLgs 446/97.

2) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 Luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il DLgs 18/8/2000 n. 267, testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.

3) Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F), istituita – a norma dell'art. 48, comma 10 Legge 27/12/1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 L. 16/6/1998, n. 191- dall'art. 1 DLgs 28/9/1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 L. 13/5/1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 L. 23/12/1999, n. 488.

4) Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2
Presupposto impositivo e soggetti passivi

1) Presupposto di imposta è il possesso di redditi assoggettati all'Irpef .

2) Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale Irpef tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Altopascio, alla data del 1 Gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 3
Criteri di calcolo

1) L'addizionale è determinata applicando la relativa aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute ed del credito di cui all'art. 165 D.P.R. 22/12/1986 n. . 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 4
Variazione dell'aliquota

1) L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura di 0.5 % (zerovirgolacinque).

3) La deliberazione di cui al comma 2 dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali " Ufficio federalismo fiscale" secondo le modalità di cui al comma 2 del DM 31 Maggio 2002.

Art. 5
Modalità di versamento

1) Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2) L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs 28/9/1998 n. 360

Art. 6
Esenzioni

1) Per l'anno 2009 sono esentati dal versamento dell'addizionale comunale Irpef i contribuenti che abbiano un reddito imponibile complessivo annuo uguale od inferiore ad €. 12.500,00.

Art. 7
Funzionario Responsabile

1) Con deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 8
Efficacia

1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

2) Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs 15 Dicembre 1997, n. 446, il 1° Gennaio 2007.